

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3361 del 30/06/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SOTTENSIONE DAL CANALE D'ENZA E RELATIVE OCCUPAZIONI DEMANIALI AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' CIANO D'ENZA, COMUNE DI CANOSSA (RE). DITTA: SICEM SAGA IMMOBILIARE S.R.L. PRATICA: RE11A0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3465 del 30/06/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanon in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica".
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria adottata a norma dell'art. 40, l.r. 40/2001);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 895/2007, 913/2009, 469/2011 e 1622/2015;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0832348 del 17/11/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Sicem Saga Immobiliare S.r.l., c.f. 01761130341, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal torrente Enza in sottensione dal Canale d'Enza, nel Comune di Canossa (RE), località Ciano d'Enza, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31/12/2015, assentita con det. 11706 del 17/09/2011 (cod. pratica RE11A0013);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001 e di concessione di terreno demaniale ai sensi dell'art.18, r.r. 7/2004;
- è stata acquisita in data 22/04/2023 l'informativa antimafia (prot. PR_PRUTG_Ingresso_0025912_20230420) ai sensi dell'art. 9 del D.L.G.S. 6 settembre 2011, n. 159;

CONSIDERATO che:

- l'utilizzo del bene pubblico è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso idroelettrico della risorsa idrica e per l'occupazione delle aree demaniali funzionali alla derivazione con parte della condotta di adduzione, del bypass e del canale di scarico;
- l'utenza è richiesta in regime di sottensione ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41 del 2001, sia per quanto riguarda la risorsa, assentita al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed al Consorzio della Bonifica Parmense (pratica RE87A0001) sia per quanto riguarda le opere, utilizzando la Traversa di Cerezzola attraverso la quale avviene la derivazione dei citati Consorzi ;

- la risorsa idrica, in quanto in sottensione ai quantitativi già concessi con atto n. 5685 del 2017, non genera alcun altro impatto rispetto a quanto già valutato per la concessione pratica RE87A0001;

PRESO ATTO dell'accordo di sottensione stipulato in data 25/07/2013 da Sicem Saga Immobiliare S.r.l. con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed il Consorzio della Bonifica Parmense, (acquisito al PG/2022/0021958 del 10/02/2022) con cui si disciplina l'utilizzo del canale demaniale d'Enza;

PRESO ATTO:

- del parere espresso dall'ARSTPC Settore Sicurezza Territoriale Protezione e Protezione Civile Emilia, UT di Reggio Emilia (registrato in ingresso al prot. PG/2023/0109577 del 22/06/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto;
- dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Canossa alla Società Sicem Saga Immobiliare S.r.l. (acquisita al PG/2023/0059215 del 04/04/2023) per l'occupazione dell'area di proprietà del Comune di Canossa interessata dall'edificio dell'impianto e da parte della condotta, catastalmente censita al fg. 5 mapp.li 28 e 173;

CONSIDERATO che le derivazioni d'acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

DATO ATTO che, essendo la derivazione di Sicem Saga Immobiliare S.r.l. in sottensione alla derivazione concessa al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed al Consorzio della Bonifica Parmense (pratica RE87A0001), il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere garantito all'opera

di derivazione sita in località Cerezzola;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 02/05/2023 la somma pari a 2.587,72 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Sicem Saga S.p.a. in data 29/12/2009, con bonifico unico di euro 11.874,90 poi scisso nella misura di 8.473,16 euro a favore di Sicem Saga Immobiliare S.r.l. (come da determinazione n. 11706/2011), successivamente integrato in data 11/08/2011 nella misura di 191,35 euro fino alla concorrenza di 11.252,23 euro;

DATO ATTO che il deposito cauzionale è attualmente pari a 11.252,23 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE11A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Sicem Saga Immobiliare S.r.l., c.f.01761130341, il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico, in sottensione di opere e risorsa idrica rispetto alla concessione RE87A0001, oltre alla relativa occupazione di terreno demaniale come di seguito descritta:
 - la risorsa è prelevata dal Torrente Enza mediante la “traversa di Cerezzola” in località Cerezzola nel Comune di Canossa (RE), e trasportata alla vasca di carico dell'impianto mediante il Canale d'Enza ;
 - la vasca di carico è realizzata nel canale stesso ed è ubicata nel Comune di Canossa (RE), loc. Ciano d'Enza, al fg. 5 fronte mapp. 241, coordinate geografiche UTM-RER x:611729; y:938932;

- dalla vasca di carico si dipartono la condotta forzata ed il bypass (su terreni in parte demaniali ed in parte di proprietà del richiedente);
 - l'acqua turbinata e quella eventualmente trasportata attraverso il bypass, è scaricata mediante canale di scarico nuovamente nel Canale d'Enza alle coordinate geografiche UTM-RER x:611722; y:939050;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a 8.000 l/s; portata media pari a 4.000 l/s;
 - salto idraulico pari a 16,70 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a 655,31 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 5.740.516 kW/h su base annua;
2. di stabilire la scadenza del titolo al 31 dicembre 2042;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/06/2023;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 11.252,23 euro;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e delle L. 27/12/1953, n.959 e 22/12/1980, n.925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento, con la stessa decorrenza fissata per il canone demaniale, dei sovracanonici a favore dei Comuni Rivaschi di Neviano degli Arduini (PR), Traversetolo (PR), Canossa (RE), delle Province di Parma e Reggio Emilia, e dei sovracanonici BIM al Bacino Imbrifero Montano del Fiume Enza ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii., cui il presente atto è inviato per conoscenza;
 6. di dare atto che è stato versato l'importo relativo al deposito cauzionale nella misura di 11.252,23 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Enza in sottensione dal Canale d'Enza, e la relativa occupazione di aree del demanio idrico funzionali al prelievo rilasciata a Sicem Saga Immobiliare S.r.l., c.f.01761130341 (cod. pratica RE11A0013).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE

1. la risorsa è derivata, in regime di sottensione alla concessione codice pratica RE87A0001, dal Torrente Enza mediante la “traversa di Cerezzola” ubicata in località Cerezzola nel Comune di Canossa (RE), e trasportata alla vasca di carico dell'impianto mediante il Canale d'Enza;
2. la vasca di carico, punto di prelievo della risorsa dal canale d'Enza alle coordinate geografiche UTM-RER x:611729; y:938932, è realizzata nel canale stesso ed è ubicata nel Comune di Canossa (RE), loc. Ciano d'Enza, al fg. 5 fronte mapp. 241;
3. dal punto terminale della vasca di carico, lunga 28,00 metri e larga 5,00 metri introdotta da una doppia paratoia piana di intercettazione e dotata in sponda sinistra di sfioratore laterale e di paratoia di scarico di fondo a valle, ha sede l'imbocco della condotta forzata in acciaio del diametro di 2.200 mm appoggiata su selle ed ancorata tramite blocchi di monte e di valle, ubicata in parte su aree del demanio idrico (fg. 5 mapp. 542) ed in parte su terreni di proprietà del concessionario;
4. l'acqua turbinata dall'impianto - ubicato su terreno di proprietà del Comune di Canossa censito al fg. 5 mapp. 173 - è scaricata tramite un canale di restituzione a pelo libero - ubicato in parte su aree del demanio idrico (fg. 5 mapp. 172), in parte su terreni di proprietà del concessionario ed in parte su terreni di proprietà del Comune di Canossa - nel Canale d'Enza alle coordinate geografiche UTM-RER x:611722; y:939050;

5. le portate rifiutate dall'impianto sono convogliate, mediante un canale di by-pass che costeggia tutta la lunghezza della sponda sinistra della vasca di carico - ubicato in parte su aree del demanio idrico (fg. 5 mapp. 241), in parte su terreni di proprietà del concessionario ed in parte su terreni di proprietà del Comune di Canossa - al canale di restituzione;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 655,31 per un salto nominale di m. 16,70.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 4.000 l/s e nella misura massima di 8.000 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione per l'anno 2023 risultante dalla somma dei seguenti importi:
 - a. per l'uso della risorsa idrica 10.898,39 euro;
 - b. per l'occupazione delle aree demaniali 353,85 euro;
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - SOVRACANONI

1. Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980, n.925 relative ai sovracanoni per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, e le disposizioni del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii relative ai sovracanoni BIM. Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore dei Comuni Rivaschi di Neviano degli Arduini (PR), Traversetolo (PR), Canossa (RE), delle Province di Parma e Reggio Emilia e del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Enza i relativi sovracanoni annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 11.252,23 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2042.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata e del volume di acqua derivata. I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'ARSTPC Settore Sicurezza Territoriale Protezione e Protezione Civile Emilia, UT di Reggio Emilia con nota registrata in ingresso al prot. PG/2023/0109577 del 22/06/2023:

- *Il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del canale d'Enza e del Rio della Chiesa nel tratto interessato, in dipendenza della autorizzazione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all'attuale richiedente;*
- *Il richiedente dovrà mantenere le aree demaniali richieste in buone condizioni di efficienza, a garanzia della stabilità dei versanti e della sicurezza idraulica, prive di qualsiasi accumulo di materiale in modo da non ostacolare il buon regime idraulico del Canale d' Enza e del Rio della Chiesa nelle aree oggetto di concessione in particolar modo tratto interessato compreso tra punti 1 e 2 indicati in mappa allegata;*
- *per quanto riguarda il Rio della Chiesa, le condizioni al punto precedente valgono per tutto il tratto di rio realizzato con manufatto in calcestruzzo, attraversato dal canale d'Enza e della condotta forzata dell'impianto in oggetto;*
- *Periodicamente il richiedente è tenuto a controllare la buona officiosità idraulica del Rio della Chiesa, nel tratto di cui sopra, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone e rendendo sempre libere le sezioni idrauliche da materiali ingombranti, fluitati anche dopo eventi improvvisi di piena;*
- *Il richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni , vigilando e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;*
- *Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il richiedente titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del la*

derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse;

- *Trattandosi di opere che possono interferire con strutture esistenti, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adeguamento/rifacimento delle suddette strutture o per lavori sui corsi d'acqua di competenza dello scrivente UT , gli oneri che ne derivano saranno a totale carico del concessionario come pure eventuali oneri derivanti d alla momentanea interruzione dell'attingimento;*
- *È vietata la realizzazione di qualsiasi ulteriore costruzione, anche a carattere di provvisorietà;*
- *L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà la richiesta, comunicata al soggetto autorizzato/Concessionario mediante diffida, ad ottemperare in un tempo congruo;*
- *L'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa;*
- *Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'uso dell'area ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qui in poi indicata come ARSTPC) da ogni vertenza;*
- *L'uso delle aree concesse non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;*

- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale dell'ARSTPC, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza;
- Il nulla osta idraulico è rilasciato per l'occupazione che interessa le aree di competenza di quest o UT, con il seguente uso: idroelettrico;
- L'attività dichiarata e tenuta in considerazione è quella di aree pertinenti ad uso idroelettrico ed avverrà sotto la responsabilità della ditta richiedente, la quale avrà l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste da altri Enti coinvolti;
- Per quanto di competenza i n caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.
- L'ARSTPC potrà altresì richiedere la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, o nel caso in cui ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione. Il nulla osta idraulico di competenza verrà rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.